

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 130 DEL
REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA' E DEGLI ARTT.
2222 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.**

REPERTORIO NUMERO _____ DEL _____

PREMESSO

- che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato in data 22/11/2016 la pubblicazione del bando di valutazione comparativa per un contratto di prestazione d'opera, per il progetto di "Genome-wide analysis of DNA tandem repeats in ALS: the role of Repeat-one" responsabile scientifico prof.ssa Sandra D'Alfonso;
- che è stato pubblicato il bando in data 25/11/2016;
- che con Decreto del Direttore di Dipartimento n. 130 del 19/12/2016 sono stati approvati gli atti della procedura;
- che è risultato vincitore della selezione la Dott.ssa Mangano Eleonora;

TRA

l'Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze della Salute (di seguito il Dipartimento), codice fiscale n. 94021400026, rappresentata legalmente dal Direttore Prof. Umberto Dianzani;

E

la Dott.ssa Eleonora Mangano (di seguito il Collaboratore) nata il 16/03/1970 a Reggio Calabria e residente in Mediglia (MI), Via Pegaso, 10;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore dovrà svolgere le seguenti prestazioni :

Analisi bioinformatica di sequenze ripetute in tandem ottenute da dati di "next generation sequencing" su una casistica di pazienti affetti da malattie neurodegenerative come la SLA (sclerosi laterale amiotrofica)

La prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, in funzione delle esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato del Dipartimento di Scienze della Salute alle quali il collaboratore dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico dell'incarico, essendo escluso il vincolo di subordinazione.

Il presente contratto ha una durata di MESI 1 con inizio attività il 01/01/2017 e conclusione il 31/01/2017.

E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

ART.2 – DISCIPLINA NORMATIVA

Il presente contratto configura un rapporto di collaborazione occasionale.

La disciplina fiscale è dettata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni e, in materia previdenziale, laddove previsto dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si applica, per quanto non previsto, la disciplina di cui al libro V titolo III capo II del Codice Civile.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo ammonta a € 1.380,00, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per le quote a carico dell'ente.

Tale compenso complessivo verrà erogato in forma di rata unica posticipata; allo scopo, il Collaboratore si impegna a tenere un documento aggiornato nel quale dovrà riportare l'attività svolta nel periodo di riferimento e che dovrà essere consegnato all'ufficio liquidatore, previa firma del responsabile scientifico delle attività prof.ssa Sandra D'Alfonso.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente IT98S0760101600000018528273 intestato a: MANGANO ELEONORA.

Il Dipartimento non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle suddette modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei ai sensi dell'art. 1396 del codice civile.

ART. 4 – TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

I dati personali del prestatore acquisiti nell'ambito del procedimento vengono raccolti dall'Università e conservati negli archivi degli uffici competenti. Il rifiuto di conferire i propri dati da parte del prestatore esonera il Dipartimento di sottoscrivere ed eseguire il contratto.

Tutti i dati acquisiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto.

Sono fatti salvi i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Collaboratore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della disciplina prevista in merito dal codice penale vigente.

ART. 5 – RECESSO E CLAUSOLA SOSPENSIVA

Le parti pattuiscono che è fatta facoltà da parte di entrambi di recedere dal contratto con un preavviso minimo di 2 settimane. Tale preavviso dovrà essere esercitato in forma scritta con data certa.

La parte che recede dal rapporto di collaborazione senza l'osservanza del periodo di preavviso, deve alla controparte una indennità equipollente proporzionata alle giornate di preavviso non svolto con il criterio dei giorni di calendario.

E' previsto il recesso per giusta causa, laddove si verifichi una grave motivazione che impedisca lo svolgimento del rapporto collaborativo nel quale caso l'istituto del preavviso non è previsto.

L'efficacia del contratto di collaborazione è subordinata all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 come modificato dall'art. 17 comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni in legge n. 102/09, senza che il prestatore nulla abbia a pretendere in caso di esito negativo.

Qualora l'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti sia comunicato al Dipartimento successivamente alla data prevista per l'inizio del contratto, lo stesso si intenderà prorogato per un egual periodo di tempo, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

ART. 6 – PENALITA'

Qualora il Collaboratore dovesse incorrere in ritardo rispetto al termine finale di cui all'art. 1, sarà sottoposto ad una penalità nella misura dell'5% dell'importo pattuito, fino ad un massimo di un decimo del costo della prestazione. Raggiunto il limite massimo senza che il Collaboratore abbia compiuto la prestazione pattuita, il Dipartimento avrà la facoltà di rescindere il contratto e di chiedere il risarcimento del danno dovuto per la mancata prestazione. Dette penalità non saranno applicate se il ritardo fosse dovuto a causa non imputabili al Collaboratore.

ART. 7 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione avviene in caso d'uso a norma dell'art.5, punto 2 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo Decreto del presidente della Repubblica.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Torino.


Novara, 19/12/2016

Dipartimento di Scienze della Salute

Il Direttore prof. Umberto Dianzani

Il Collaboratore

Dott.ssa Eleonora Mangano



Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Collaboratore dichiara di avere letto ed approvato tutte le parti del presente contratto, con specifico riferimento agli artt. 1,5,6,7

Il Collaboratore

Dott.ssa Eleonora Mangano

